

ESSE REISTRAZIONE - ESSETE BOLL - ESSEVE PER



32551/21

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 9976/2019

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 16639/2019

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 32551

- Dott. GUIDO RAIMONDI - Presidente - Rep.
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - Ud. 20/05/2021
- Dott. LUCIA ESPOSITO - Rel. Consigliere - PU
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere -
- Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9976-2019 proposto da:

(omissis) , domiciliato in (omissis) ,

presso la (omissis)

, rappresentato e difeso dagli avvocati

(omissis) ;

- **ricorrente** -

contro

2021

(omissis) , in persona del

1836

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in (omissis) presso lo

studio dell'avvocato (omissis) ,

G

rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis)

(omissis) (omissis) (omissis)

- controricorrente -

sul ricorso 16639-2019 proposto da:

(omissis)), domiciliato in (omissis)

rappresentato e difeso dagli avvocati

(omissis)

- ricorrente -

contro

(omissis)

, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in (omissis), presso lo

studio dell'avvocato (omissis),

rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis)

(omissis)

- controricorrente -

- avverso la sentenza n. 36/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 21/01/2019 R.G.N. 340/2018 (Rif. R.G.N. 9976/2019);

- avverso la sentenza n. 140/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 19/03/2019 R.G.N. 522/2018 (Rif. R.G.N. 16639/2019);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. ROBERTO MUCCI visto l art. 23, comma 8 bis del
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con
modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176,
ha depositato conclusioni scritte.





Fatti di causa

1. La Corte d'appello di Genova ha rigettato l'appello proposto da I (omissis) portiere dello stabile sito in (omissis)

avverso la sentenza del Giudice di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento in tronco intimato allo stesso dal condominio, accordandogli la tutela obbligatoria e quantificando il danno in misura pari a sei mensilità, al contempo escludendo la natura ritorsiva del recesso.

2. Il (omissis) era stato licenziato con lettera del 24/12/2016, a seguito di delibera assembleare del 23/12/2016, in conseguenza di procedimento disciplinare con il quale gli erano state contestate due infrazioni: 1) l'aver la sera della domenica 20/11/2016 "dato in escandescenze" presso la propria abitazione, tanto da rendere necessario l'intervento urgente delle forze dell'ordine, che lo avevano trovato in condizioni di alterazione etilica e accompagnato presso il locale Ospedale; 2) il non aver prestato attività lavorativa dal lunedì 21 fino al giovedì 24 novembre senza giustificare l'assenza né chiedere autorizzazione all'amministratore di condominio.

3. Il Tribunale aveva rilevato, quanto alla prima infrazione, che il comportamento contestato riguardava fatti inerenti alla vita privata del lavoratore, avvenuti presso l'abitazione di quest'ultimo e fuori dall'orario di lavoro; quanto alla seconda, che l'assenza era dovuta al ricovero del lavoratore in ospedale, sicché egli era impossibilitato a rendere la prestazione lavorativa, mentre l'unica mancanza, costituita dall'omissione di comunicazione all'amministratore di condominio, non assumeva gravità tale da far venir meno la fiducia del datore di lavoro, sicché la misura adottata era sproporzionata.

4. Lo stesso Tribunale aveva escluso, altresì, la natura ritorsiva del licenziamento, sul rilievo della mancata prova, gravante sul

u

JE

lavoratore, del carattere determinante ed esclusivo dell'intento ritorsivo, secondo il ricorrente riconducibile all'ostilità personale di due condomini che avrebbero condizionato la volontà della maggioranza.

5. La Corte d'appello, investita della sola questione attinente alla ritenuta insussistenza dell'intento ritorsivo, non avendo il condominio impugnato la decisione relativa all'illegittimità del licenziamento, sulla base dell'esame delle risultanze istruttorie, ha escluso una situazione di non sussistenza del fatto o di intenzionale enfaticizzazione della sua gravità, tale da poterlo considerare come pretesto per raggiungere lo scopo espulsivo, e ha conseguentemente ritenuto non sussistesse il vizio di nullità, che presuppone un comportamento doloso del datore di lavoro volto a perseguire un fine illecito.

6. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il (omissis) sulla base di quattro motivi, illustrati con memorie.

7. Il condominio ha resistito con controricorso.

8. Con requisitoria scritta la procura generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

9. All'odierna udienza pubblica questa Corte, in accoglimento della conforme istanza del ricorrente, ha disposto la riunione al presente del procedimento recante numero di ruolo 16639/2019, instaurato tra le medesime parti e avente ad oggetto la sentenza della Corte d'appello di Genova con la quale era stato rigettato l'appello proposto dallo stesso (omissis) (omissis) avverso la sentenza del Giudice di primo grado che aveva accolto la domanda del condominio tesa alla rilascio, a seguito di licenziamento, dell'appartamento destinato al portiere sito nello stabile condominiale.

11. A fondamento della decisione la corte territoriale, rilevato che era intervenuta sentenza di conferma della decisione sul licenziamento e sulla relativa tutela risarcitoria accordata al portiere, aveva rigettato l'impugnazione in ragione delle generiche critiche rivolte alla decisione, consistenti nella rappresentazione delle difficili condizioni del nucleo familiare del lavoratore, in assenza di censure riguardo alle argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata.

12. La sentenza in argomento è avversata dal ^(omissis) con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui è seguito controricorso del condominio.

13. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

1. Si procede, preliminarmente, all'esame dei motivi attinenti al ricorso n. 9976/2019.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 7 e 18 l. n. 300/70, 2119, 1324 e 1345 c.c., rilevando che affinché il licenziamento possa essere considerato ritorsivo non è necessario che il motivo attinente alla ritorsione sia l'unica ragione del recesso. Afferma che il carattere ritorsivo può essere escluso solo quando sia accertata l'esistenza di una giusta causa di recesso, potendo in tal caso essere ritenuta irrilevante l'eventuale sussistenza di un concorrente motivo illecito.

3. La censura è infondata. Va rilevato in proposito che, in base alla previsione normativa dell'art. 18 Statuto dei lavoratori, affinché si ravvisi un licenziamento nullo perchè ritorsivo è necessario che sussista un motivo illecito a carattere determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c. Questa Corte ha, poi, chiarito che il motivo illecito

addotto, ex art. 1345 c.c., per essere determinante deve costituire l'unica effettiva ragione di recesso, e, inoltre, che lo stesso deve essere esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto deve risultare insussistente nel riscontro giudiziale (Cass. n. 9468 del 04/04/2019). Nel caso in esame il licenziamento si fonda su una violazione disciplinare del lavoratore (mancata comunicazione dell'assenza) che, in base ad accertamento in fatto compiuto dal Giudice del merito, è risultata effettivamente sussistente, anche se è stata ritenuta sproporzionata la sanzione irrogata. Nè può affermarsi l'incompatibilità tra illegittimità del licenziamento disciplinare per mancanza della giusta causa e assenza di motivo illecito (nella specie discriminatorio), avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito la necessità, anche in ipotesi di illegittimità del licenziamento disciplinare, della prova - il cui onere incombe sul lavoratore e che in concreto non è stata offerta - di un motivo illecito determinante (Cass. n. 3986 del 27/02/2015).

3. Con la seconda censura si deduce l'illogicità della sentenza impugnata perchè ha ritenuto i medesimi fatti imputati al ricorrente per un verso non gravi, tanto da escludere la giusta causa di licenziamento, per altro verso gravi ai fini di escludere il licenziamento ritorsivo.

4. Il motivo, oltre che infondato per le ragioni illustrate con riferimento al motivo sub1), è, in primo luogo, inammissibile. Esso, infatti, già nella formulazione, non risulta riconducibile ad alcuno dei profili di censura di cui all'art. 360 c.p.c., e, se riferito alla motivazione, esula dai parametri di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.

5. Con il terzo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella circostanza che il condominio aveva preteso di utilizzare quale sala riunioni un ambiente sito all'intermo dell'abitazione del ricorrente.

6. Il fatto di cui si assume l'omesso esame ha carattere di novità: non se ne parla in sentenza e il ricorrente non indica in quale fase processuale e mediante quale atto la circostanza in questione sia stata dedotta. Ne consegue l'inammissibilità del motivo (ex multis Cass. n. 2038 del 24/01/2019 : "Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa").

7. L'ultimo motivo di ricorso, dedotto in termini di violazione di legge in relazione alle norme sui licenziamenti per violazione di convenzioni internazionali, è inammissibile perchè manca della specificità richiesta dall'art. 366 c.p.c., limitandosi a citare le fonti normative senza indicare gli esatti termini della censura posta alla decisione impugnata rispetto alle suddette fonti.

8. Segue l'esame delle censure di cui al ricorso n. 16639/2019.

9. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att., rilevando che si era realizzata un'ipotesi di connessione ex art. 274 c.p.c. tra il procedimento inerente al licenziamento e quello concernente il rilascio dell'alloggio, con la conseguenza che quest'ultima causa non poteva essere trattata distintamente, e tale connessione non era stata rilevata e disposta.

10. Il motivo è inammissibile, in assenza di indicazione del pregiudizio che la parte avrebbe subito in ragione della omessa riunione dei procedimenti, sulla scorta del principio secondo cui

“L'omessa riunione di procedimenti connessi non rileva sotto il profilo dell'art. 151, disp. att., c.p.c., trattandosi di norma non presidiata da espressa sanzione di nullità e la cui violazione può essere prospettata in sede di impugnazione soltanto deducendo il pregiudizio che la mancata trattazione unitaria delle controversie connesse ha causato in termini di liquidazione delle spese, ai sensi del comma 2 di tale disposizione.” (Cass. n. 29638 del 28/12/2020).

11. Con il secondo motivo di cui al ricorso riunito il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.337 c.p.c. e 295 c.p.c. per l'omessa sospensione dell'esecuzione e del giudizio, rilevando che la relativa istanza formulata in appello era stata dichiarata inammissibile in ragione della mancanza di prova della proposizione del ricorso per cassazione e osservando che tale forma di impugnazione risultava proposta avverso la sentenza d'appello sul licenziamento, talchè erano operanti i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 337 c.p.c.

12. Il motivo è inammissibile, poichè il provvedimento di diniego della sospensione, non sindacabile in questa sede, avrebbe potuto essere impugnato autonomamente mediante regolamento di competenza (cfr. Cass. n. 14337 del 24/05/2019: “Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 42 c.p.c. per le ordinanze di sospensione del processo per cd. pregiudizialità-dipendenza, mediante regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva la propria struttura e funzione, sicché il sindacato esercitabile dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio”).

13. In base alle svolte argomentazioni entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con autonoma liquidazione delle spese per ciascuno di essi, secondo soccombenza, e distinta stauizione riguardo al raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 15860 del 10/07/2014: "Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa."

P.Q.M.

La Corte, disposta la riunione al presente procedimento di quello recante n.r. 16639/2019, rigetta entrambi i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascun ricorso in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, con riguardo a ciascuno dei ricorsi riuniti.

Così deciso in Roma il 20/5/2021

Il Consigliere relatore

Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUFFALO



Il Presidente

Giulio Ruffalo

